




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge
concernente
"Nuove norme sull'ordinamento e sul
funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale"

BOZZA 29/09/2016

Disegno di legge concernente "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e sulla disciplina del relativo personale"

<p>Testo ddl</p> <p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>1.La presente legge, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n.31 del 1998, detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n.26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche ed integrazioni</p> <p>Art.2 – Finalità</p> <p>Art.3 – Attribuzioni del Corpo Forestale</p> <p>1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in qualità di struttura operativa dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente, è un Corpo che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzato nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.</p> <p>2. Il Corpo opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del DPR 19 maggio 1950, n.327, dal DPR 6 maggio 1972, n.297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n.124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia</p> <p>Art.4 – Funzioni del Corpo Forestale</p> <p>Art.5 – Raccordo con le funzioni di competenza di altri Uffici ed Enti</p> <p>Art.6 - Stemma e distintivi di specialità</p> <p>1.Lo stemma e i logotipi del Corpo e i criteri per la definizione dei distintivi di specialità sono determinati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, prevista deliberazione della Giunta regionale.</p>	<p>(in rosso frasi da eliminare, in azzurro proposte in evidenza, evidenziato in giallo modifiche al testo inviato)</p>  <p>Art.3 – Attribuzioni del Corpo Forestale</p> <p>1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è struttura operativa della Presidenza della Giunta regionale, è un Corpo che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzato nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.</p> <p>Art.6 - Stemma e distintivi di specialità</p> <p>1.Lo stemma e i logotipi del Corpo e i criteri per la definizione dei distintivi di specialità sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo deliberazione della Giunta medesima, sentite le OO.SS.</p>
--	---

2. Fino a nuova deliberazione, il Corpo mantiene gli stemmi, i logotipi e i distintivi già in uso. I distintivi di specialità sono adottati con determinazione del Comandante del Corpo.

Art.7 – Struttura organizzativa del Corpo Forestale

1. Il corpo Forestale costituisce nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
- 2.
- 3.
4. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale 13 novembre 1998, n.31. Tali strutture si distinguono in:
 - a) Servizi centrali, articolati in unità organizzative di primo livello
 - b) Servizi territoriali, che assumono la denominazione di Comandi territoriali del Corpo forestale, articolati in unità organizzative di primo e secondo livello.
5. Le articolazioni organizzative di secondo livello non dirigenziali dipendenti dai Comandi territoriali sono le stazioni forestali e le basi navali. L'incarico di comandante di stazione forestale e di base navale è conferito con determinazione del Comandante del Corpo a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione. La durata degli incarichi è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente.
6. Il numero massimo delle articolazioni dirigenziali e delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con decreto dell'assessore competente in materia di ambiente, su conforme deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di personale sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale.
7. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Comandante del Corpo forestale ripartisce l'organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale negli incarichi e nelle sedi. Ai fini dell'assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono sempre valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.
9. L'organizzazione del Corpo è improntata ai seguenti criteri:
 - a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;
 - c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
 - d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
 - e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;
 - f) adozione di protocolli operativi specialistici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
 - g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale.

Art.8 – Nuclei specialistici

Art.9 – Formazione, aggiornamento e specializzazione

Art.10 – Scuola Forestale

Art.7 – Struttura organizzativa del Corpo Forestale

1. Il corpo Forestale costituisce nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Le articolazioni organizzative di secondo livello non dirigenziali dipendenti dai Comandi territoriali sono le Stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le Stazioni marittime e di vigilanza ambientale. L'incarico di comandante di stazione forestale e marittima è conferito con determinazione del Comandante del Corpo a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione. La durata degli incarichi è stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
6. Il numero massimo delle articolazioni dirigenziali, delle Stazioni forestali e delle Stazioni marittime è stabilito con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell'utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale.
- 7.
8. Il Comandante del Corpo forestale ripartisce l'organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale negli incarichi e nelle sedi. Ai fini dell'assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono sempre valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.
(prevedere rinvio alla contrattazione integrativa per Regolamento mobilità del personale)

Sezioni di PG c/o Procure

Art.11 – Innovazione tecnologica.

1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, adegua l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.
2. Il Corpo forestale, nell'ambito delle competenze tecniche previste dall'art.4, contribuisce alla:
 - a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'Assessorato regionale competente in materia di ambiente;
 - b) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l'implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio nonché di sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti.

Art.12 – Personale del Corpo Forestale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto previsto nei successivi articoli.
2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito del grado e dell'area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297.
3. All'articolo 58, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 dopo la parola "*dirigenti*", sono inserite le seguenti parole: "*e il personale non dirigente del corpo forestale*" e dopo la parola "*costituiscono*" le parole "*una autonoma e separata area*" sono sostituite dalle parole "*autonome e separate aree*".
4. All'articolo 58, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 sono soppresse le parole "*nonché per il persona/e del Corpo foresta/e*".
5. In considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, il contratto dell'area del Corpo forestale salvaguarda la specialità del servizio reso dal personale del Corpo, in particolare riguardo all'indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all'orario di lavoro, al sistema di valutazione.
6. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 le parole "*nella separata area di contrattazione per la dirigenza*" sono sostituite dalle seguenti: "*nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza e per il personale non dirigente del Corpo forestale della Sardegna*".
7. All'articolo 12 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 dopo le parole "pubblica sicurezza" sono inserite le seguenti "*di vigilanza ambientale e di protezione civile*", I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.
8. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, è disposta la mobilità verso gli altri profili del ruolo unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa.
9. Il personale del Corpo forestale cessa di appartenere al Corpo medesimo qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art.13 – Indennità.

1. Al personale appartenente al Corpo forestale compete una indennità per servizio di istituto da corrispondere in via forfettaria mensile, diversificata per aree.

2. Il Corpo forestale, nell'ambito delle competenze tecniche previste dall'art.4, contribuisce alla:
 - a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, **anche in raccordo con altre strutture regionali**;

Art.12 – Personale del Corpo Forestale

2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito del grado e dell'area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 e di polizia giudiziaria.
- 2.bis. Al personale appartenente alle qualifiche di **Ufficiale, di Ispettore** e di **Sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale**, è attribuita la qualifica di **Ufficiale di polizia giudiziaria e al personale appartenente alle qualifiche di Agente ed Assistente forestale e di vigilanza ambientale**, quella di **Agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.57 del c.p.p.**
8. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, **è adibito ad attività tecniche e amministrative e/o d'ufficio nelle strutture centrali e periferiche del Corpo, a domanda dell'interessato**, è disposta la mobilità verso gli altri profili del ruolo unico regionale rispetto ai quali permanga una residua idoneità lavorativa.

Art.13 – Indennità e quiescenza.

- 2.L'indennità di cui al precedente comma è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.
- 3.L'indennità, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete limitatamente a 12 mensilità ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
- 4.L'indennità non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, oppure per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni.
- 5.La misura dell'indennità di cui al presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi previsti per l'area di contrattazione di cui all'articolo 12.
- 6.In sede di prima applicazione, nelle more dell'entrata in vigore degli accordi contrattuali, a decorrere dal 1.1.2017, l'indennità spettante al personale del Corpo forestale è aumentata nella misura del xx rispetto a quella attualmente prevista nel CCRL vigente.
- 7.Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, distante oltre 50 km da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento *una tantum*, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.

Art.14 – Aree del personale del corpo Forestale

- 1.Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:**Area A:** area degli agenti, assistenti e sovrintendenti, suddivisa nelle seguenti sub-aree:
A1 comprendente i seguenti livelli e gradi: agente, assistente, assistente capo;
A2 comprendente i seguenti livelli e gradi: sovrintendente, sovrintendente capo;
Area B: area dei sottufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e ispettore superiore scelto;
Area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario capo, commissario superiore;
Area dirigenti.
- 2.Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale n.31/1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:
Area C: il contingente numerico dell'area deve rispettare la quota del 10 per cento della dotazione complessiva;
Area B: il contingente numerico dell'area deve rispettare il 40 per cento del contingente numerico dell'Area A; " numero complessivo degli ispettori superiori scelti non può essere superiore al venti per cento del numero complessivo degli ispettori superiori;
Area A2: il contingente numerico non deve superare il 20 per cento del contingente complessivo dell'Area A. II

- 3.e 4.L'indennità, ferma la cumulabilità di cui sopra, compete per **14 mensilità** ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
L'indennità è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza.

- 6.In sede di prima applicazione, nelle more dell'entrata in vigore degli accordi contrattuali, a decorrere dal 1.1.2017, al personale del Corpo Forestale, compete:
a) "l'indennità pensionabile" nella misura del 50 per cento della medesima indennità attribuita ai parigrado dei Corpi di Polizia;
b) l'assegno di funzione di cui all'art.97 del CCRL vigente, rideterminato e ridotto nella misura del 50% dell'analogo assegno previsto per i parigrado dei Corpi di Polizia
c) le indennità previste dall'art.85 del CCRL vigente, con esclusione dell'indennità di amministrazione.
- 6.bis.Per il collocamento a riposo del personale del ruolo degli Ufficiali, dei Sottufficiali e delle Guardie forestali si applicano, in quanto compatibili, le norme per il corrispondente personale statale vigenti al 31 maggio 1970 e successive modificazioni ed integrazioni. A richiesta degli interessati, la permanenza in servizio può essere prolungata sino al 67° anno di età. (Art.5 – LR.n.18/1971)

Art.14 – Aree del personale del corpo Forestale

- 1.Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:
Area A: area degli agenti, assistenti, assistenti capo, sovrintendenti e sovrintendenti capo
A1 soppresso
A2 soppresso
Area B: area degli Ispettori comprendente i seguenti livelli e gradi: ispettore, ispettore capo, ispettore superiore, ispettore superiore scelto e ispettore sostituto commissario;
Area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario capo, commissario superiore;
Area dirigenti.
- 2.Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 comma 1 della legge regionale n.31/1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:
Area C: il contingente numerico dell'area deve rispettare la quota del 10 per cento della dotazione complessiva;
Area B: il contingente numerico dell'area deve rispettare il 50 per cento del contingente numerico dell'Area A;
2.bis La gerarchia è determinata dalle qualifiche di appartenenza di dirigente, Ufficiale, Sottufficiale e Agente e, nell'ambito della stessa qualifica, dai gradi; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado, determinata

numero complessivo dei sovrintendenti capo non può essere superiore al cinquanta per cento del contingente complessivo dell'Area A2

Art.15 – Requisiti generali per l'accesso e per le progressioni

Art.16 – Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)

- 1.L'accesso al livello iniziale dell'Area Ai (agente) si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute ne titolo V della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, previo superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso pubblico sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado e abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.
- 2.La nomina al livello iniziale dell'Area A2 (sovrintendente) si consegue con le modalità di cui all'art.22 bis comma 2 della legge regionale n.26/1985, nel limite dei posti disponibili. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area A1 in possesso dei requisiti per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella stessa area.
- 3.La nomina a sovrintendente capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con il grado di sovrintendente in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno cinque anni di servizio effettivo nella stessa area.

Art.17 – Area B (sottufficiali)

- 1.L'accesso al livello iniziale dell'Area B (vice-ispettore) si consegue:
 - a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado e abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 32 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge;
 - b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili con le modalità di cui all'articolo 22 bis comma 2 della legge regionale n. 26/1985 Alla selezione è ammesso il personale dell'Area A in possesso dei requisiti necessari pe l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. Una quota non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili è riservata al personale dell'Area A2. La nomina a ispettore superiore scelto si consegue con le modalità di cui all'articolo 22 bis comma 2 della legge regionale n. 26/1985, nel limite dei posti disponibili. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore superiore.

Art.18 – Area C (ufficiali)

dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Art.15 – Requisiti generali per l'accesso e per le progressioni

1. (depenare riferimenti a: A1 e A2, ma Aera A)

7. sopprimere

8. sopprimere

Art.15 bis – Personale del CFVA

Agli effetti dei decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n.297, il contingente organico delle Aree A), B) e C), del CFVA della Regione autonoma della Sardegna sostituiscono i contingenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'articolo 22 della legge regionale n.26 del 1985, rispettivamente con le qualifiche di Ufficiale forestale e di vigilanza ambientale, Ispettore forestale e di vigilanza ambientale e Guardia, Assistente e Sovrintendente forestale e di vigilanza ambientale.

Art.16 – Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)

- 2.l'attribuzione dei gradi successivi a quello di ingresso, (Agente), sono attribuiti mediante i procedimenti delle progressioni professionali. I gradi di Sovrintendente e Sovrintendente superiore sono attribuiti con i medesimi procedimenti, a domanda degli interessati collocati nel relativo livello economico, nel rispetto della graduatoria, e per una percentuale massima di 1/3 del contingente organico dell'Area stessa: detto personale **partecipa obbligatoriamente ad apposito corso.** (l'inserimento di una ulteriore Area, comprime le retribuzioni e complica i procedimenti delle progressioni professionali)

Art.17 – Area B (ispettori)

- 1.L'accesso al livello iniziale dell'Area B (ispettore), si consegue mediante selezione interna con le modalità di cui all'art. 22 bis comma 2 della legge regionale n.26/1985. cui possono partecipare i dipendenti appartenenti all'Area A in possesso del **requisito del titolo di studio** necessario per l'accesso dall'esterno, ovvero il personale con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa.
(in considerazione della previsione del possesso dello stesso titolo di studio del diploma di scuola media di secondo grado per l'accesso all'Area A degli Agenti e all'Area B degli ispettori, risulta anacronistico prevedere un concorso pubblico, oltre alla maggiore professionalità acquisita dagli interni, con economia amministrativa ed economica)

Art.18 – Area C (ufficiali)

1.L'accesso al livello iniziale dell'Area C (vice commissario) si consegue:

- b) nei limiti del settantacinque per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 32 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge;
- c) nel limite del venticinque per cento dei posti disponibili con le modalità di cui all'art. 22 bis comma 2 della legge regionale n.26/1985. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso dei requisiti necessari per l'accesso dall'esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa. Una quota non inferiore al 60 dei posti disponibili è riservata al personale avente la qualifica di ispettore superiore.

Art.19 – Area dei dirigenti

Art.20 – Attività di servizio sul territorio

- 1.Il Corpo forestale svolge l'attività di servizio sul territorio privilegiando la prevenzione e la ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale.
- 2.La distribuzione e l'organizzazione del personale tiene conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali e della loro destinazione, in modo da riformare la struttura organizzativa del Corpo in relazione all'analisi di specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento, ottimizzando l'articolazione delle sedi periferiche per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio

Art.21 – Continuità del servizio e reperibilità.

- 1.Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme per garantire lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio ordinari e della reperibilità, in particolare in occasione di interventi di protezione civile e servizio antincendio.
- 2.In relazione alle particolari funzioni svolte, l'orario di servizio nelle stazioni forestali è articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per le particolari esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto a prestare la propria opera in turni articolati nell'arco delle ventiquattro ore e anche oltre l'orario d'obbligo, con diritto al compenso per il lavoro straordinario.
- 3.Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può essere imposto al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall'art.28 del vigente CCRL si applicano anche al diritto di assemblea.

Art.22 – Alloggi di servizio

Art.23 – Uniforme e vestiario

Art.24 – Uso dell'uniforme

Art.25 – Mezzi in dotazione

Art.26 – Riconoscimento di meriti speciali

- 1.La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, d'intesa con l'assessore competente in materia di personale, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia, dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

1.L'accesso al livello iniziale dell'Area C (vice commissario) si consegue:

- b) nei limiti del **quaranta** per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 32 anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge;
- c) nel limite del **sessanta** per cento dei posti disponibili con le modalità di cui all'art. 22 bis comma 2 della legge regionale n.26/1985. Alla selezione è ammesso il personale dell'Area B in possesso del **requisito del titolo di studio** necessario per l'accesso dall'esterno, ovvero personale dell'area B in possesso del titolo di studio del diploma e con almeno sette anni di servizio effettivo nell'area stessa.

1.bis Al dipendente promosso nella qualifica funzionale superiore (Area), che abbia in godimento un livello retributivo superiore, rispetto a quello previsto per il nuovo inquadramento, è attribuito un assegno *ad personam* corrispondente alla differenza della retribuzione dell'Area di provenienza e quella di inquadramento, quale quota di retribuzione individuale di anzianità.

Art.21 – Continuità del servizio e reperibilità.

- 3.Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può **essere richiesto** al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall'art.28 del vigente CCRL si applicano anche al diritto di assemblea.

Art.24 – Uso dell'uniforme.

(rinvio a contrattazione integrativa per dettagli)

Art.26 - Istituzione della "Giornata della memoria" del CFVA e riconoscimento di meriti speciali

1. La Regione celebra annualmente il 5 novembre la "Giornata della memoria" del CFVA.
2. In tale Giornata sono realizzate iniziative, individuate con Deliberazione della Giunta Regionale, con le quali si celebrano l'anniversario dei caduti in servizio per servizio.
3. Durante tale Cerimonia il Comandante del Corpo Forestale relazione sull'attività svolta in generale e un

Art.27 – Armamento

Art.28 – Norma finanziaria

- 1.L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse previste dalla Legge Finanziaria per i rinnovi contrattuali a legislazione vigente.
- 2.Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro **0.000.000,00** per l'anno 2017. Agli stessi oneri si fa fronte mediante le seguenti variazioni di bilancio per lo stesso anno.
SPESA
In aumento
MISSIONE.....PROGRAMMA.....
TITOLO
Capitolo SC.....2017 Euro 000000
In diminuzione
MISSIONE.....PROGRAMMA.....
TITOLO
Capitolo SC.....2017 Euro 000000

Art.29 – Modifiche all'art.19 delle legge regionale n.8 del 2016
Art.30 – Abrogazione di norme e norme transitorie
Art.31 – Entrata in vigore

dettagliato rapporto delle attività antincendio e di protezione civile: il Presidente della Regione, conferisce, altresì, riconoscimenti di benemeritenze ed attestati di lodevole servizio reso dagli appartenenti al CFVA che si siano distinti per abnegazione, azioni e condotte meritevoli. La Giunta regionale, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa

4. picchetto e coro (da prevedere)

Art.27.bis Norma specialità

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme speciali e restano valide se non espressamente soppresse o modificate da successive disposizioni legislative;